

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO**

**Sede di Roma**

**Sezione Quarta**

**N. 1700/2022 R.G.**

**Ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a.**

**per:** il Dott. **Matteo DI MARZIO**, nato a Chieti (CH) in data 16.04.1986 (C.F. DMRMTT86D16C632P), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Rulli del Foro di Pescara (C.F. RLLLSN76A54G482V), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali al numero di fax 085/9434456 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata avvalessandrarulli@puntopec.it, eleggendo domicilio presso il suddetto domicilio digitale, in virtù di procura in calce al presente atto,

**-ricorrente-**

**contro:** - la Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del Funzionario Responsabile *p.t.*, patrocinata *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in persona del Ministro e Responsabile *p.t.*, patrocinato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- la FORMEZ PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A. (C.F. 80048080636), in persona del Responsabile *p.t.*, patrocinata *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**-resistenti-**

**e nei confronti:** della Dott.ssa Angela Alice Stimolo (C.F. STMNLL70L68M088H), posizionatasi al n. 501 della graduatoria finale di merito, non costituita;

- del Dott. Vincenzo La Notte, residente in Montesilvano (PE), alla Via Portogallo, n. 12, posizionatosi al n. 454 della graduatoria finale di merito, non costituito;

- del Dott. Emanuele Cavallini (C.F. CVLMNL85L22H926X), residente in Pescara (PE), al Viale A. Vespucci, n. 63, posizionatosi al n. 841 della graduatoria finale di merito, non costituito;

**-controinteressati-**

**per l'annullamento**

del silenzio - rigetto formatosi in data 29 gennaio 2023 sull'istanza di accesso formale ex L. n. 241/1990, inviata dalla scrivente difesa nell'interesse del Dott. Di Marzio a mezzo pec in data 30 dicembre 2022,

**e per la declaratoria dell'obbligo**

a carico dell'Amministrazione competente di procedere al rilascio della documentazione richiesta.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

**FATTO**

**1.** La Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), con bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30.6.2020, ha indetto un concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse Amministrazioni, tra cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro (doc. n. 1).

Tra i requisiti di ammissione, il bando prescriveva, all'art. 2, il "*possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale*".

**2.** La procedura concorsuale -inizialmente- contava di una prova preselettiva (da esperirsi in caso di numero di domande superiore a due volte il numero dei posti disponibili), di una prova selettiva scritta,

di una prova orale e della valutazione dei titoli, da condursi secondo le modalità di cui all'art. 9 del bando.

In particolare, la predetta disposizione stabiliva che *“i titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti)”*.

I criteri di calcolo erano stati così individuati:

A) per i Titoli di Studio:

- 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra quelli utili ai fini dell'ammissione al concorso;

- ulteriori 0,5 punti in caso di lode;

- 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;

- 0,25 punti per ogni laurea ulteriore.

B) per gli altri Titoli (massimo 4 punti):

- 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso in oggetto;

- 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale in concorso.

Alla Commissione era riservato il compito di stilare la graduatoria di merito finale sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.

**3.** Il ricorrente, Dott. Di Marzio Matteo, presentava domanda di partecipazione per via telematica compilando l'apposito modulo elettronico, come disposto dall'art. 4 del bando (doc. n. 2).

**4.** Successivamente la Commissione RIPAM, con delibera pubblicata sulla G.U. n. 60 del 30.07.2021, rettificava il bando apportando una serie di modifiche, tra cui l'elevazione del numero di posti disponibili (da 2.133 a 2.736) e la soppressione della prova preselettiva ed orale (doc. n. 3); nulla veniva mutato in ordine ai criteri

di valutazione e ai punteggi relativi ai titoli, che rimanevano pertanto quelli già codificati dall'originario art. 9 del bando.

**5.** Terminata la procedura, in data 17.12.2021, veniva pubblicata sul sito internet "*riqualificazione.formez.it*" la graduatoria finale di merito, che vedeva il Dott. Di Marzio tra i vincitori del concorso, in posizione n. 901, con un punteggio complessivo pari a 31,375, di cui punti 25,875 per la prova scritta e punti 5,5 per i titoli; detta graduatoria veniva poi pubblicata anche sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022 (doc. n. 4).

**6.** Tuttavia, ritenendo di essere stato ingiustamente pregiudicato da una valutazione dei titoli deteriore rispetto a quella effettivamente conseguibile, l'odierno deducente avanzava:

- in data 17.12.2021 istanza di autotutela, chiedendo il riesame della propria posizione nel senso di attribuire al medesimo punti 2,5 per i titoli di studio e punti 4 per gli altri titoli, per un totale pari a 6,5 in luogo dei 5,5 accordati (doc. n. 5);

- in data 19.12.2021 istanza di accesso mediante compilazione dell'apposito modulo, per prendere visione della "scheda/provvedimento" di valutazione dei propri titoli (doc. n. 6).

**7.** Nessuna delle suddette richieste veniva riscontrata dalle amministrazioni competenti, sicché, con due diverse missive (la prima del 19.01.2022, a firma dell'Avv. Vincenzo Larizza, e la seconda del 22.01.2022), l'odierno deducente provvedeva a diffidare il RUP a dare seguito alle avanzate pretese (docc. nn. 7 e 8).

**8.** Anche detti inviti cadevano nel nulla, non ricevendo alcuna risposta ad opera dell'Amministrazione interessata.

**9.** Da ultimo, in data 04.02.2022, veniva data pubblicazione sul sito dedicato all'elenco dei vincitori con l'indicazione dell'Amministrazione di assegnazione tenendo conto delle preferenze espresse; il dott. Di Marzio è stato assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (doc. n. 9).

**10.** Con ricorso notificato in data 15 febbraio 2022, l'odierno deducente ha impugnato dinanzi a codesto On.le Tribunale

amministrativo la graduatoria finale di merito e le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice (ancorché non conosciute), affermando che il giudizio espresso dai commissari in ordine ai titoli posseduti e l'attribuzione per essi del minore punteggio complessivo pari a 5,5 configuravano un sicuro pregiudizio in suo danno -costituito dall'avergli impedito di collocarsi in posizione peggiore in graduatoria- senz'altro meritevole di venire rimosso.

**11.** Nelle more, la Commissione RIPAM ha dato riscontro -seppur tardivamente- alla prefata istanza di accesso avanzata dal Dott. Di Marzio, trasmettendo, in data 16 febbraio 2022 (e dunque successivamente alla proposizione del gravame), il verbale della Commissione n. 13 del 20 ottobre 2021 e la scheda contenente i punteggi assegnati al ricorrente per i titoli dichiarati.

**12.** Anche detti provvedimenti sono stati impugnati dinanzi all'interessato Tribunale amministrativo mediante atto di motivi aggiunti notificato in data 08.03.2022, con cui veniva sostanzialmente ribadita l'illegittimità dei giudizi espressi dalla Commissione avuto particolare riguardo alle abilitazioni possedute.

**13.** Ciononostante l'Amministrazione, con decreto direttoriale del 25.03.2022, n. 517, ha disposto la nomina nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero della Cultura nel profilo professionale di Funzionario amministrativo, Terza Area funzionale, dei candidati vincitori utilmente collocatisi nella graduatoria finale della procedura *de qua*, con assegnazione "*presso le sedi di servizio esplicitate nell'Allegato n. 2 del presente provvedimento, tenuto conto dell'ordine di merito da ciascuno conseguito in graduatoria, dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse*" (doc. n. 23); allegato 2 successivamente sostituito con quello approvato con decreto del 30.03.2022, n. 539, di rettifica del primo (doc. n. 25).

Per quel che qui interessa, al ricorrente Di Marzio è stata assegnata la sede di Teramo, presso l'Archivio di Stato (accettata con riserva), nonostante egli avesse espresso preferenza per la sede di

Chieti (doc. n. 26), cui invece sono stati destinati il Dott. Vincenzo La Notte e il Dott. Emanuele Cavallini.

**14.** I provvedimenti da ultimo assunti sono stati tutti impugnati mediante il secondo atto di motivi aggiunti conferito alla notifica in data 24.05.2022.

**15.** Nel mentre, l'intestato Consesso, con ordinanza del 07.04.2022, n. 2332, ha rigettato la domanda cautelare pure formulata, in virtù di una non corretta e condivisibile parificazione tra le censure azionate dal Dott. Di Marzio e quelle proposte da altri candidati, pure in possesso del titolo di consulente del lavoro, in altri paralleli giudizi; detto pronunciamento, oggetto di appello, è stato tuttavia confermato dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3966/2022, la quale -a ben vedere- sconta le medesime "sviste" già stigmatizzate dallo scrivente patrocinio nell'atto di appello e ribadite nella memoria difensiva del 05.01.2023.

**16.** Al fine di rendere quanto più chiara la fondatezza delle doglianze esposte, si è provveduto ad avanzare, in data 30.12.2022, apposita istanza di accesso al fine di conseguire l'esibizione "*dei verbali della Commissione riferiti ai candidati ai quali è stato attribuito 'per altri titoli' un punteggio pari a quattro ...*

*I nominativi di detti candidati sono i seguenti: (posizione n. 1) Lipari Andrea; (posizione n. 4) D'Amico Flaviana Margherita; (posizione n. 101) De Benedetto Lucia Rosa; (posizione n. 128) Palmieri Valentia; (posizione n. 1117) Romito Paola*" (doc. n. 27).

La conoscenza di tali documenti, infatti, consentirebbe di meglio comprendere il ragionamento condotto dalla Commissione riguardo alle valutazioni degli altri candidati relativamente agli "altri titoli", per i quali al Dott. Di Marzio è stato attribuito un punteggio inferiore nonostante il possesso di plurimi titoli che -se correttamente vagliati- gli avrebbero certamente consentito di ottenere il massimo del punteggio previsto per detto profilo, ossia 4 punti, con conseguente superiore posizionamento in graduatoria.

17. Ciò posto, alla data odierna, le Amministrazioni competenti non hanno provveduto ad evadere la richiesta di accesso formale oggetto del presente ricorso, né tantomeno hanno fornito alcuna risposta nel termine di trenta giorni ex art. 25 della L. 241/1990, cosicché la condotta inerte, come sopra serbata dal soggetto pubblico, è dunque illegittima per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

**Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dei principi di pubblicità, trasparenza e di buona amministrazione. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.**

1. Nella vicenda che ci occupa non ci sono ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di accesso presentata dal ricorrente, in quanto questi è certamente titolare di un interesse personale e concreto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante, dovendo verificare se l'Amministrazione abbia o meno correttamente proceduto alla valutazione dei titoli fatti valere dai candidati in sede concorsuale in maniera egualitaria e senza discriminazione alcuna.

In particolare, mediante l'acquisizione di detta documentazione, si intende corroborare ulteriormente le censure già formulate nel presente giudizio, nonché evidenziare la contraddittorietà delle difese stilate da controparte, che, da un lato, ha sostenuto che al Dott. Di Marzi non avrebbero potuto essere riconosciuti più di 3 punti, stante l'impossibilità di considerare più titoli "attinenti", ovvero di sommare i punti spettanti per i titoli "attinenti" (3 punti) e quelli "non attinenti" (1 punto, per un totale di 4); dall'altro, però, ha sicuramente assegnato ad altri candidati (es. Lipari, D'Amico, Romito, ecc.) il punteggio massimo pari a 4, quale risultato dell'addizione dei punteggi attribuiti a più titoli, sia "attinenti", che "non attinenti", dagli stessi dichiarati.

Nel dettaglio, il ricorrente ha avanzato istanza di accesso sulla base delle seguenti circostanze:

- il bando, all'art. 9, assegnava fino a 4 punti per "gli altri titoli", ossia "3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando";

- il Dott. Di Marzio ha conseguito per essi solamente 3 punti sebbene in possesso di ben tre titoli di abilitazione, ossia quello di Dottore commercialista, quello di revisore legale (entrambi ritenuti "attinenti" al profilo professionale in concorso dalla stessa Commissione in sede di chiarimenti, di cui al verbale del 20.10.2021, n. 13) e quella di consulente del lavoro (per la quale può valere sia una valutazione di "attinenza", sia una valutazione di "non attinenza"; in tale ultima circostanza al ricorrente comunque avrebbe dovuto attribuirsi 1 punto, che, sommato ai 3 dei titoli "attinenti", gli avrebbe permesso in ogni caso di raggiungere il massimo del punteggio di 4);

- l'Amministrazione non ha saputo giustificare, neppure in sede giudiziale, le ragioni per cui il ricorrente non avesse ottenuto 4 punti: così facendo la stessa ha arbitrariamente tolto valore ad una delle abilitazioni pure possedute dal candidato, in tal modo precludendogli ingiustamente di conseguire il massimo del punteggio previsto, attuando nei suoi confronti determinazioni sfavorevoli e discriminatorie rispetto ad altri candidati parimenti meritevoli;

- non vi sono informazioni segretate ovvero posizioni di controinteresse che impediscono l'accesso.

Per l'effetto, l'ostensione dei verbali dei commissari riferiti ad altri candidati (tra cui i dottori Lipari, D'Amico, De Benedetto, Palmieri e Romito, puntualmente indicati nella istanza), ai quali è stato attribuito "per gli altri titoli" il punteggio massimo di 4, assume certamente peso non solamente per avvalorare le censure già addotte dalla comparente nella presente sede, ma altresì per verificare la correttezza delle valutazioni condotte dalla Commissione e la rispondenza dei punteggi assegnati ai candidati rispetto alla lettera dell'art. 9 del bando.



Tuttavia nessun riscontro è pervenuto nei termini di legge; il silenzio così serbato sull'istanza di accesso del 30.12.2022, avente connotazione negativa, si appalesa inaccettabile e meritevole di annullamento a fronte della pregevole iniziativa assunta dal ricorrente.

**2.** Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che la situazione giuridicamente rilevante disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnazione e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse legittimo; con la conseguenza che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o possano spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come un bene della vita distinto rispetto all'interesse alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (*ex multis*, Cons. di Stato, Sez. VI, n. 1453/2017).

Ancora, il generale e consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di interesse all'accesso afferma che in virtù dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, va garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri interessi giuridici, senza che da parte dell'Amministrazione possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l'interessato intenda intraprendere o ha intrapreso; sicché, sotto tale profilo, è sufficiente che l'istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse che ricollegghi comunque la domanda d'accesso ai documenti richiesti (cfr., *ex multis*, Cons. di Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n.4286; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 29 agosto 2014, n. 1458).

Come noto, alla luce dei principi stabili dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 4/2021, poi sottolineati dalla Sezione IV del

Consiglio di Stato con la sentenza n. 10277/2022, per accogliere le cd. istanze di accesso difensive è necessario che:

a) sussista un interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie;

b) vi sia un certo “collegamento” tra atti richiesti e difese da apprestare;

c) la richiesta ostensiva sia adeguatamente motivata dall'istante.

Ciò in quanto *“l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa l’appena descritto nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa”* (cfr. ancora Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 4/2021).

La stessa giurisprudenza amministrativa ha anche espressamente delineato il rapporto tra “accesso difensivo” e tutela della “riservatezza”, distinguendo tra dati e informazioni caratterizzati da una cd. riservatezza “semplice” (ad es. dati finanziari ed economici), in ordine ai quale l'interesse difensivo è ritenuto tendenzialmente prevalente, e dati e informazioni caratterizzati da una riservatezza “rafforzata” (dati “sensibili” e “supersensibili”, come ad esempio i dati relativi a vicende giudiziarie, alla salute o all’orientamento sessuale), rispetto ai quali l’interesse difensivo deve di volta in volta essere bilanciato secondo criteri di necessarietà, indispensabilità e parità di rango (cfr. ancora Consiglio di Stato, IV, n. 10277/2022; T.A.R. Lazio, Roma, n. 30.01.2023, n. 1528).

Ciò premesso in termini generali, è evidente che nel caso di specie:

i) il Dott. Di Marzio ha un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti richiesti, giacché ha partecipato alla procedura di pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti di personale non dirigente indetta dalla Commissione RIPAM, classificandosi tra i vincitori della procedura, in posizione n. 901, e venendo assegnato all’Archivio di Stato presso la sede di Teramo (TE), nonostante egli avesse espresso preferenze per la diversa sede di Chieti (CH);

ii) sussiste allo stato un contenzioso pendente innanzi all'Intestato Tribunale in relazione alla predetta procedura concorsuale, avente ad oggetto la legittimità del punteggio attribuito al ricorrente in ordine agli titoli posseduti (relativamente ai quali l'Amministrazione ha mancato di sommare i punti ad egli spettanti per il possesso di più titoli "attinenti", ovvero di titoli "attinenti" e "non attinenti"), oltremodo arbitrario e per nulla rispondente alle specifiche del bando, nonché irragionevolmente inferiore se comparato a quello degli altri candidati;

iii) l'istanza è stata sufficientemente motivata dal ricorrente, che ha sin da subito chiarito che la conoscenza dei punteggi assegnati agli altri candidati, che hanno avuto -per detto criterio- il punteggio massimo, era finalizzata a confortare ulteriormente le censure qui avanzate, nonché a verificare la rispondenza di quanto dedotto in sede difensiva dall'Amministrazione, atteso che l'accertamento di errori di valutazione importerebbe un diverso collocamento dello stesso in graduatoria, con possibilità di ottenere la sede di destinazione preferita di Chieti per avvenuto conseguimento di un punteggio superiore a quello dei controinteressati ivi impiegati;

iv) non si rinvencono contrarie esigenze di tutela rafforzata della riservatezza in relazione agli atti richiesti, che -a ben vedere- sono di provenienza pubblica, trattandosi di atti della Commissione, recanti le valutazioni ed i punteggi attribuiti ai dottori Lipari, D'Amico, De Benedetto, Palmieri e Romito, sicché l'interesse difensivo dell'istante è senz'altro prevalente.

Per l'effetto, nella specie, l'accesso va garantito, essendo altresì certo l'accesso esercitato è strumentale alla tutela del diritto di difesa dell'istante già azionato nella presente sede.

Questo pur se si considera che il diritto di accesso agli atti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.

In altri termini, il citato principio generale si concretizza così: *“l’accesso è la regola ed il rifiuto è l’eccezione, da dimostrare sempre e comunque con chiara, esauriente e convincente motivazione. Corollario di tali regole è che il silenzio serbato su istanze d’accesso è ipotesi ancor più eccezionale, da circoscrivere in ambiti limitatissimi di domande palesemente pretestuose, incerte, vaghe, emulative”* (T.A.R. Toscana, Sez. I, 8 febbraio 2017, n. 200).

In definitiva, il mancato accesso agli atti, dovuto al silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza formulata, risulta essere lesivo del diritto di difesa del ricorrente, anche a fronte delle deduzioni prospettate nel presente giudizio dall’Amministrazione, che non ha saputo spiegare come sia avvenuta a riconoscere ad altri candidati il massimo del punteggio previsto per “gli altri titoli” (ossia 4 punti), laddove -diversamente- tale possibilità è stata irragionevolmente preclusa al Dott. Di Marzio, con conseguente disparità di trattamento a suo danno.

Alla luce di quanto sopra, e in considerazione altresì del fatto che con la disciplina vigente si è inteso ancora di più assicurare l’attuazione del principio democratico, nonché l’osservanza dei principi costituzionali e informatori del diritto amministrativo, il silenzio serbato dall’Amministrazione è assolutamente illegittimo e merita di essere stigmatizzato.

Quanto appena espresso non può che comportare l’accoglimento della proposta impugnativa.

**P.Q.M.**

si chiede che l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, *contrariis reiectis*, voglia pronunciare l’annullamento del silenzio-rigetto serbato dall’Amministrazione resistente in relazione all’istanza di accesso trasmessa nell’interesse del Dott. Matteo Di Marzio in data 30.12.2022, dichiarando altresì il diritto del ricorrente ad ottenere copia degli atti richiesti e, per l’effetto, voglia ordinare agli Uffici competenti l’esibizione in giudizio di tutti i documenti oggetto di ostensione nella loro integrità.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad esso ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge.

Si dichiara ai fini delle comunicazioni e notificazioni degli atti processuali il numero di fax 085/9434456 e l'indirizzo di posta elettronica certificata [avvalessandrarulli@puntopec.it](mailto:avvalessandrarulli@puntopec.it).

Si dichiara che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 300,00.

Pescara/Roma, li 06 febbraio 2023

Avv. Alessandra Rulli